



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore

ASSOFIN – Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare

Osservazioni generali		<p>Nel ringraziare l'IVASS per l'opportunità fornita di formulare osservazioni sulla bozza di regolamento concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela, si esprime generale apprezzamento per i contenuti dello stesso.</p> <p>Al contempo si chiede di tenere conto delle peculiarità che caratterizzano il collocamento di prodotti assicurativi da parte degli intermediari assicurativi iscritti alla lettera D del RUI rappresentati dalla scrivente Associazione (banche e intermediari finanziari), al fine di evitare che vengano estesi anche ai suddetti intermediari taluni obblighi che risultano oggettivamente ridondanti nei loro confronti e potenzialmente fortemente impattanti sotto il profilo economico.</p>
		Contributi e proposte
Paragrafo	Riferimento	
Art. 6, comma 1	<i>Pagamento dei premi assicurativi mediante carta di debito</i>	<p>Il comma è riformulato come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli intermediari consentono ai clienti il pagamento dei premi assicurativi mediante carta di debito. <u>Sono esentati da tale obbligo gli intermediari assicurativi iscritti alla lettera D del RUI.</u> <p><u>Motivazione:</u></p> <p>L'esclusione degli intermediari assicurativi iscritti alla lettera D del RUI dal novero di quelli tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito per il pagamento dei premi assicurativi è fondata sui seguenti argomenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La principale finalità del Decreto Interministeriale 24 gennaio 2014 è quella di disincentivare l'uso del contante che comporta, per la collettività, rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento del rischio di essere vittime di reati;



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



		<p>b) gli intermediari assicurativi iscritti alla lettera D del RUI (banche e intermediari finanziari), nel collocare polizze assicurative non accettano pagamenti in contanti da parte dei clienti. Essi infatti normalmente finanziano i premi relativi alle polizze assicurative che collocano, oppure prevedono il pagamento attraverso addebito SDD o carta di credito. In ogni caso la tracciabilità dei pagamenti è sempre garantita, così come l'assolvimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio di cui banche e intermediari finanziari sono destinatari diretti;</p> <p>c) per le ragioni esposte banche e intermediari finanziari che collocano polizze assicurative non rientrano nella definizione di "esercenti" ai sensi dell'art. 1 del Decreto Interministeriale 24 gennaio 2014. L'eventuale estensione nei loro confronti dell'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito comporterebbe il sostenimento da parte loro di costi esorbitanti (per dotare tutti gli sportelli di banche e finanziarie di terminali POS) del tutto ingiustificati in quanto, nell'ipotesi di collocamento di polizze assicurative per il loro tramite, sono assenti i rischi che la norma intende scongiurare.</p>